



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 8 Ottobre 2025

IVA

Diritto di rimborso IVA anche se l'istanza è stata presentata dal rappresentante fiscale dell'incorporata

di Marco Peirolo

REDDITO IMPRESA E IRAP

La controversa applicazione dell'art. 108, TUIR, alle imprese minori

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Lo scambio di partecipazioni ex art. 177, comma 1, TUIR, è ancora tra noi!

di Ennio Vial

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento d'azienda infragruppo e riporto delle perdite fiscali

di Fabio Landuzzi, Sara Geslao

RISCOSSIONE

Preavviso di ipoteca senza indicazione degli immobili

di Fabio Campanella

EDITORIALI

Intelligenza Artificiale e professioni intellettuali: l'obbligo di trasparenza verso il cliente

di Gaia Viani



IVA

Diritto di rimborso IVA anche se l'istanza è stata presentata dal rappresentante fiscale dell'incorporata

di Marco Peirolo

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

LA RIVISTA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilegio ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15026/2025, si è pronunciata sull'esercizio del diritto di rimborso dell'eccedenza detraibile maturata da una società successivamente incorporata da un'altra società.

Ad avviso dei giudici di legittimità, la circostanza che una società abbia chiesto il rimborso del credito IVA in qualità di rappresentante fiscale dell'incorporata e non dell'incorporante non è idonea a precludere il relativo diritto, atteso che, da un lato, l'incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'incorporata e, dall'altro, una tale irregolarità non risulta tale da escludere il diritto dell'incorporante di ottenere la restituzione dell'IVA.

Descrizione della fattispecie

Il rappresentante fiscale italiano di una società di diritto tedesco, priva di stabile organizzazione in Italia, nell'anno 2015 ha avanzato, in nome e per conto della predetta società, nonostante la stessa, nell'anno 2013, fosse stata incorporata da un'altra società tedesca, istanza di rimborso dell'eccedenza IVA maturata nell'anno 2014.

Il provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate è stato impugnato dal rappresentante fiscale e il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria di I grado, che ha rigettato l'eccezione sollevata dall'ufficio del difetto di legittimazione del rappresentante fiscale a richiedere il rimborso, sostenendo che, ai sensi dell'art. 2504-bis, c.c., la società incorporante, assumendo i diritti e gli obblighi e anche i crediti e debiti riconducibili alla società incorporata, è successore universale in tutti i rapporti giuridici di quest'ultima. La società incorporante è subentrata, pertanto, anche "ex lege" nel rapporto di rappresentanza fiscale instaurato tra il rappresentante fiscale e la società incorporata. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è stato rigettato dalla Commissione tributaria di II grado.

I giudici d'appello hanno sostenuto che, siccome la società tedesca è stata incorporata da altra società tedesca, le 2 società sono diventate una sola, è cambiata semplicemente la ragione



sociale, ma la persona giuridica è rimasta la stessa.

Da ciò consegue necessariamente che:

1. è la società incorporante l'avente diritto al rimborso, avendo la società incorporata cessato di esistere ed essendo la prima succeduta alla seconda in tutti i rapporti compresi quelli processuali;
2. il rappresentante fiscale del successore della società incorporata continua a essere rappresentante fiscale;
3. l'intestazione delle fatture di cui si è chiesto il rimborso è irrilevante, trattandosi della medesima persona giuridica.

Avverso tale statuizione, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, osservando che:

- alla stregua del principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21970/2021, a seguito della fusione per incorporazione, la società incorporata si estingue, dando luogo alla successione universale dell'incorporante nell'intero patrimonio dell'incorporata, con il risultato che la prima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di cui era parte l'incorporata, con la conseguente erroneità dell'affermazione dei giudici d'appello secondo i quali la persona giuridica è rimasta la stessa;
- quanto alla legittimazione attiva, il rappresentante fiscale aveva presentato l'istanza di rimborso del credito IVA in qualità di rappresentante fiscale della società incorporata e non della incorporante sicché i giudici d'appello hanno illegittimamente attribuito il relativo diritto a un soggetto che non ha predisposto l'istanza né personalmente, né tramite il proprio rappresentante fiscale, laddove nominato;
- i giudici d'appello non hanno spiegato la ragione per la quale, pur in presenza dell'estinzione della società incorporata, il rappresentante fiscale ha continuato a svolgere le relative funzioni senza averne la possibilità, stante, da un lato, l'estinzione dell'incorporata a seguito della fusione per incorporazione in altra società e, dall'altro, l'esistenza di un'autonoma posizione IVA in Italia dell'incorporante, che risultava, infatti, ivi identificata direttamente *ex art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972*, sin dall'anno 2014^[1].

A quest'ultimo riguardo, nell'ordinanza n. 15026/2025, si dà atto che la società incorporante, nell'anno 2013, aveva chiesto l'attribuzione del numero di partita IVA per l'identificazione diretta *ex art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972*, ma l'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara vi ha provveduto soltanto nell'anno 2014.

Dato che l'incorporante ha potuto utilizzare la partita IVA assegnata decorsi 30 giorni dall'attribuzione, l'incorporante stessa, per le operazioni nel frattempo effettuate nel territorio



dello Stato, ha continuato a utilizzare la partita IVA della società incorporata, con la conseguenza che le fatture emesse dai fornitori italiani, rispetto alle quali è stato chiesto il rimborso della relativa IVA, risultavano intestate all'incorporante, ma riportavano il numero di partita IVA del rappresentante fiscale dell'incorporata.

Effetti del principio di continuazione nella fusione per incorporazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'illustrare gli aspetti sostanziali della vicenda della fusione societaria – che si possono riassumere nella concentrazione, nella successione e nell'estinzione – hanno evidenziato che, in virtù della concentrazione, la fusione, dando vita a una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di “integrazione” o “compenetrazione”, dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, sono imputati a quella incorporante^[2].

In caso di fusione per incorporazione, l'art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione, configurando l'obbligo esclusivo del nuovo soggetto di presentare la dichiarazione IVA anche per il soggetto incorporato per il periodo antecedente alla fusione.

L'art. 5-bis, comma 2, D.P.R. n. 322/1998, specifica che la società risultante dalla fusione o incorporante deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.

Come precisato dalle istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione IVA 2025, in riferimento alla data in cui si verifica la fusione per incorporazione, possono verificarsi le 2 seguenti ipotesi.

In primo luogo, qualora durante l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione sia stata effettuata un'operazione di fusione che abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa (nella specie, la società incorporata), la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (nella specie, la società incorporante).

Pertanto, la società incorporante deve presentare il modello composto dal frontespizio e da 2 moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all'operazione):

- nell'unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione;
- nel modulo relativo alla società incorporante (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti alla propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate



dallo stesso soggetto nel corso dell'anno oggetto della presente dichiarazione, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dalla società incorporata nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la fusione per incorporazione. Devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione;

- nel modulo relativo alla società incorporata devono essere compilati tutti i quadri inerenti all'attività dalla stessa svolta, comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data della fusione per incorporazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce. Conseguentemente, in tale ipotesi, la società incorporata non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno oggetto della dichiarazione.

In secondo luogo, qualora la trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno oggetto della dichiarazione, poiché l'attività per l'intero anno oggetto della presente dichiarazione è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la società incorporante deve presentare, per l'anno oggetto della dichiarazione, oltre alla propria anche la dichiarazione per conto della società incorporata, sempreché l'adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest'ultima. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati della società incorporata nella parte riservata al contribuente e i dati della società incorporante nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

La Suprema Corte ha, quindi, stabilito che l'esposizione di un credito IVA della società incorporata nella dichiarazione annuale di quest'ultima, anziché in quella della società incorporante, costituisce una violazione, ma di carattere meramente formale^[3].

Ne consegue, secondo la posizione espressa dai giudici di legittimità nell'ordinanza n. 15026/2025, in commento, che la natura meramente formale di una tale violazione, come quella che verrebbe qui in rilievo con riferimento alle modalità, contestate dall'ufficio, di compilazione delle fatture (intestate alla società incorporata, anziché all'incorporante), non esclude il diritto al rimborso; in particolare, alla luce delle considerazioni successivamente esposte in merito all'applicabilità dell'art. 1722, comma 1, n. 4), c.c., e, quindi, dell'inquadramento del rapporto con il rappresentante fiscale nell'ambito del rapporto di mandato e la continuazione dell'esercizio dell'impresa in virtù di quel rapporto di integrazione e compenetrazione tra le società coinvolte nell'operazione, di cui sopra si è detto.

Efficacia del mandato di rappresentanza fiscale conferito dalla società incorporata prima della sua estinzione per incorporazione

L'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, *ratione temporis* vigente, dispone che: «*nel caso in cui gli*



obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solidi con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione».

A sua volta, l'art. 1, comma 4, D.P.R. n. 441/1997, prevede che: «*il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni. L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio IVA è consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio di beni».*

Alla stregua di tali disposizioni, il soggetto non residente – comunitario o extracomunitario – che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti direttamente (se soggetto UE, oppure residente in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità), ovvero nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (se soggetto UE o extra-UE), fermo restando che detta nomina o identificazione non muta il suo *status* di soggetto non residente.

Come già messo in luce dalla giurisprudenza, poiché il rappresentante fiscale è il soggetto normativamente preposto alla rappresentanza nel territorio nazionale della società priva di sede legale o di stabile organizzazione, il rapporto tra soggetto non residente e il suo rappresentante fiscale è inquadrabile nel rapporto di mandato con rappresentanza^[4].

Il rappresentante fiscale, infatti, agisce in qualità di mandatario del soggetto non residente ed è responsabile con quest'ultimo per eventuali irregolarità commesse nei confronti dell'Erario, anche se, sotto tale ultimo profilo, la responsabilità solidale discende non tanto dal contratto che lega rappresentante e rappresentato, ma dalla specifica previsione contenuta nell'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.

Al riguardo, è stato affermato che il rappresentante fiscale, avendo una soggettività passiva parziale, limitata alle sole operazioni passive specificamente attribuitegli dal mandante non residente (in nome e per conto del quale agisce), è solidamente responsabile con quest'ultimo, non per la mera esistenza del rapporto di mandato, ma per avere effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell'interesse del soggetto rappresentato, la cui prova si desume dall'ingerenza attiva del rappresentante, indipendentemente e anche in violazione degli



obblighi del mandato, nelle operazioni “*contra legem*” perfezionate direttamente dal mandante non residente, non essendo invece sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità dell'esistenza di tali operazioni[\[5\]](#).

Questa impostazione è in linea con la stessa funzione attribuita al rappresentante fiscale dalla giurisprudenza comunitaria, la quale ha avuto modo di precisare che il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire alle Autorità fiscali di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero[\[6\]](#).

Dopodiché, la Suprema Corte ha preso in considerazione l'art. 1722, comma 1, n. 4), c.c., secondo cui l'estinzione del soggetto rappresentato (nella specie, la società incorporata) non produce l'estinzione del mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, salvo il diritto di recesso delle parti (o degli eredi).

Ad avviso dei giudici di legittimità, nel caso in esame, il mandato conferito al rappresentante fiscale della società incorporata aveva per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio dell'impresa continuata dall'incorporante, né risulta che quest'ultima avesse esercitato il diritto di recesso. Di conseguenza, hanno osservato i giudici, permanendo in capo al rappresentante fiscale dell'incorporata il potere rappresentativo della società incorporante, il rappresentante fiscale era legittimato a proporre l'istanza di rimborso dell'IVA.

Tale legittimazione, peraltro, non è venuta meno neppure a seguito dell'identificazione diretta ai fini IVA effettuata nel territorio dello Stato dalla società incorporante ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Tale disposizione, infatti, prevede che: «*i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema».*

L'identificazione diretta, quindi, opera soltanto per le operazioni successive e non per quelle a essa anteriori[\[7\]](#).

La giurisprudenza ha affermato che l'identificazione diretta ha natura meramente formale, allo scopo di favorire il controllo da parte delle Autorità fiscali, sicché il rimborso del credito IVA può essere richiesto anche se l'identificazione sia stata effettuata dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter, D.P.R. n. 633/1972, l'Amministrazione finanziaria sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente o abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole[\[8\]](#).

Nello stesso senso si è espressa anche la prassi amministrativa, secondo cui, nell'ipotesi in cui



l'identificazione sia ultratardiva, non potendosi ritenere effettuata entro un termine ragionevole, non solo risulta precluso il rimborso di cui agli artt. 30 e 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, ma anche quello previsto dall'art. 30-ter, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 633/1972^[9].

Riprendendo il caso oggetto della risposta a interpello n. 147/E/2024, è stata esclusa la facoltà di avvalersi – previa attribuzione retroattiva della partita IVA, a valere dal 2017 e presentazione delle dichiarazioni annuali ultratardive per gli anni dal 2017 al 2022 – del rimedio del rimborso di cui al citato art. 30-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, al fine di ottenere la restituzione dell'imposta oltre i termini ordinari.

Tale disposizione, aggiunta dall'art. 8, comma 1, Legge n. 167/2017, introducendo nel Decreto IVA l'analogia previsione contenuta nell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, stabilisce che il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Si tratta di una disciplina applicabile nelle ipotesi di indebito versamento dell'IVA, avente carattere speciale rispetto a quella prevista dagli artt. 30, 38-bis, 38-bis.2 e 38-ter, D.P.R. n. 633/1972, per i rimborsi c.d. ordinari dell'eccedenza a credito IVA che si genera nell'ambito del processo di liquidazione periodica o annuale, quando l'imposta sugli acquisti eccede quella sulle vendite o, come accade per i non residenti, quando sono effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA in Italia intestati direttamente alla partita IVA estera.

La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi nell'ipotesi di crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni successive, solo se^[10]:

? a seguito di liquidazione operata ai sensi dell'art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, il contribuente attesti con idonea documentazione l'esistenza del credito; ovvero

? all'esito del riconoscimento dello stesso in sede di contenzioso relativo alla cartella di pagamento conseguente alla predetta liquidazione (sia in fase di mediazione/conciliazione che a seguito di pronuncia giudiziale).

Sta di fatto, come anticipato, che l'istituto del rimborso di cui all'art. 30-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, risulta parimenti precluso in caso di identificazione IVA non effettuata entro un termine ragionevole.

In ogni caso, per i giudici di legittimità, l'anticipata identificazione dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato è obbligatoria ai fini dell'esercizio dei diritti connessi all'IVA. Di conseguenza, ove la società non residente, ma identificata nel territorio dello Stato, non esercita il diritto di rimborso per le operazioni compiute anteriormente all'identificazione, permane la legittimazione del rappresentante fiscale, senza



che ciò possa costituire violazione del principio di alternatività tra rappresentanza fiscale e identificazione diretta.

A quest'ultimo riguardo, nell'ordinanza n. 15026/2025, in commento, la Suprema Corte osserva che la circostanza che il rappresentante fiscale aveva presentato l'istanza di rimborso del credito IVA nella qualità di rappresentante fiscale della società incorporata e non della incorporante non è idonea a inficiare il diritto al rimborso, atteso che, da un lato, la società incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e, dall'altro, una tale irregolarità non è comunque tale da privare il soggetto passivo del diritto di ottenere il rimborso dell'IVA.

Infatti, i diritti spettanti ai soggetti passivi IVA costituiscono un principio fondamentale del sistema comune attuato dalla normativa dell'Unione Europea, che, in linea di massima, non può essere soggetto a limitazioni, garantendo in tal modo la neutralità dell'imposizione per le attività economiche^[11].

Pertanto, le formalità istituite dallo Stato membro interessato, che devono essere assolte dal soggetto passivo ai fini dell'esercizio del diritto di rimborso, non devono oltrepassare lo stretto necessario e non devono rimettere in discussione la neutralità dell'IVA.

^[1] Sul punto, l'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, dispone che: «*nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441».*

^[2] Cfr. sent. n. 21970/2021.

^[3] Cfr. sent. n. 22774/2006.

^[4] Cfr. Cass. n. 15518/2024.

^[5] Cfr. Cass. n. 591/2024.

^[6] Cfr. CGUE 19 febbraio 2009, causa C-1/08, Athesia Druck.

^[7] Cfr. Cass. n. 21411/2017.

^[8] Cfr. Cass. n. 2746/2023 e n. 2756/2023.

^[9] Cfr. risposta a intervento n. 147/E/2024.



[\[10\]](#) Cfr. circolari n. 34/E/2012 e n. 21/E/2013.

[\[11\]](#) Cfr. Cass. n. 5400/2015.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[La rivista delle operazioni straordinarie](#)".



REDDITO IMPRESA E IRAP

La controversa applicazione dell'art. 108, TUIR, alle imprese minori

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

Modelli Redditi 2025: controlli finali prima dell'invio

Scopri di più

La questione riguarda l'operatività nei confronti delle imprese minori delle prescrizioni fiscali dell'[art 108, TUIR](#), relativamente alla categoria delle **spese a utilità pluriennale**, dipendendo la relativa disciplina da precise **opzioni di bilancio** che le imprese in regime contabile semplificato **non redigono**. L'analisi prende spunto dall'[art. 56, comma 1, TUIR](#), che testualmente dispone: «*Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II* (a mente del quale, [art. 83, TUIR](#): «*Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lett. a e b. del comma 1 dell'art 73 – e, quindi delle S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001; tutte, quindi, obbligate alla tenuta delle ordinarie scritture contabili prescritte dal Codice civile e, in primis, del libro giornale e del libro degli inventari – è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione») salvo quanto stabilito nel presente capo» (**Capo VI del Titolo I – IRPEF**).*

Va, quindi, sottolineato come risulti inconfondibile che i **soggetti IRPEF determinano il reddito d'impresa in piena conformità con le regole fiscali dei soggetti IRES**, con le sole **tassative deroghe raccordate** a specifiche fattispecie di volta in volta legislativamente individuate. Se si passano in rassegna tali parcellizzate deroghe, a partire dall'[art. 57](#) ("Ricavi") e proseguendo con gli [artt. 58](#) ("Plusvalenze"), [59](#) ("Dividendi"), [60](#) ("Spese per prestazioni di lavoro"), [61](#) ("Interessi passivi"), [62](#) e [63](#) (abrogati), [64](#) ("Norme generali del reddito d'impresa") e [65](#) ("Beni relativi all'impresa"), non si rinviene per i soggetti IRPEF **alcuna deroga alle prescrizioni che disciplinano il reddito d'impresa per i soggetti IRES**, in ordine alla disciplina fiscale delle **spese a utilità pluriennale**. Tale prima rassegna normativa appare sintomatica dell'esigenza avvertita dal Legislatore di non modificare, oltre la misura strettamente necessaria, i **criteri determinativi del reddito d'impresa** a motivo della conformazione strutturale dell'imposta, se non per i presupposti che abbiano una stretta derivazione causale dalle specifiche prerogative della **persona fisica rispetto a quella giuridica** (l'[art. 57](#), ad esempio, comprende tra le fattispecie di ricavo anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale dell'imprenditore o dei suoi familiari, fattispecie ovviamente mancante per i soggetti IRES).



E tale necessità di criteri determinativi uniformi per l'IRPEF e per l'IRES deriva *in primis* dal **principio di rango costituzionale** della capacità contributiva, il cui unico parametro è dato dall'effettiva consistenza di forza economica che viene a manifestarsi nel periodo d'imposta e non da parametri connessi a fattori che contraddistinguono la persona fisica dalla persona giuridica. Espletata questa prima verifica, si deve ancora sottolineare come, in ordine al regime contabile, il **Legislatore proceda a non diversificare** (se non per la stretta misura necessaria a garantire le necessarie tutele erariali, talora bisognose di specifica trasparenza informativa, come avviene per gli stanziamenti ai fondi) i **criteri determinativi del reddito d'impresa** in dipendenza dei supporti contabili impiegati, in quanto, dalla semplificazione delle **scritture contabili**, non è all'evidenza **lecito far derivare differenti manifestazioni di capacità contributiva**. A tale specifico proposito, l'[art. 66](#) (rubricato "Imprese minori") al [comma 3](#) testualmente recita: «*Si applicano oltre a quelle richiamate nei precedenti commi le disposizioni di cui all'art. 56, comma 5, 65, 91, 100, 108, 90 comma 2, 99 commi 1 e 3, 109, commi 5,7 e 9 lett. b, 110 commi 1,2,5,6 e 8*».

Proprio con **specifico riferimento alle imprese minori**, l'[art. 108](#) viene richiamato nella sua intera portata disciplinare, senza previsione alcuna di deroghe o eccezioni. E che tale plenaria disciplina **risponda a un preciso e ponderato volere legislativo è inconfutabile**, dal momento che il richiamo di tale articolo non viene menomato di alcun suo comma, a **differenza di altre disposizioni solo richiamate in maniera parcellizzata** (come, per fare un esempio, l'[art. 99](#), richiamato solo per i commi 1 e 3).

Nonostante, quindi, **le imprese minori non redigano il bilancio**, la soluzione fiscale non può che venire **raccordata al tracciato normativo dell'[art. 2426, comma 1, punto 5, c.c.](#)**, il quale nel prevedere letteralmente che l'ammortamento delle spese d'impianto e di ampliamento non deve essere superiore a 5 anni, dimostra di **non raccordare ad alcuna rigidità quinquennale la distribuzione delle spese in questione**. Anzi, la congiunta e coerente considerazione di tutti i presupposti che il citato punto 5, con rigorosa sequenza di prescrizioni, prevede per legittimare il rinvio delle spese d'impianto e di ampliamento, **dimostra un intendimento legislativo solo disposto a tollerarne il differimento**, privilegiando piuttosto la soluzione della deduzione in un'unica soluzione e in ogni caso nel periodo più breve possibile. Tale versione ermeneutica è confortata dalla sentenza n. 377/2006 della Corte di Cassazione, dell'11 gennaio 2006, che si è specificamente pronunciata sulla versione letterale dell'[art 71, comma 3, D.P.R. n. 597/1973](#), la quale impiegava il **medesimo testo letterale** ora trasfuso nell'[art. 108, comma 1, TUIR](#), evidenziandone la **mancanza di precise prescrizioni di coordinamento**, conformandosi strutturalmente alla stregua di una norma in bianco e, in tempi più recenti, anche la [sentenza n. 34398/2019](#) ha ripreso puntualmente l'arresto di cui alla citata sentenza n. 377/2006, cui **ha inteso dare continuità**, proprio sul presupposto che **trattasi di una scrittura normativa in bianco**, priva di comandi prescrittivi.

La versione letterale usata nell'[art. 108, TUIR](#) («*Le spese relative a più esercizi sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio*») **non prospetta**, infatti, indicazioni precise e autonome, idonee a individuare un **criterio determinativo dell'ammontare della quota e un raccordo temporale di riferimento**. Il confronto, ad esempio (tra i vari possibili), con l'[art. 106,](#)



[comma 1, TUIR](#), rende evidente la **natura di norma “non prescrittiva”** dell'[art. 108](#) in questione. L'[art. 106](#) ricongiunge la svalutazione dei crediti (circoscrivendoli ai soli **crediti di natura commerciale** che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi di cui al [comma 1 dell'art. 85, TUIR](#)) al **limite annuo dello 0,50% del loro valore nominale** o di acquisizione, inibendo la deduzione al **raggiungimento della percentuale del 5% del medesimo valore**.

Il confronto regolamentare delle 2 norme è di cristallina chiarezza e rende **palese l'inidoneità regolamentare** dell'[art. 108](#) che, come rappresentato dalla stessa Amministrazione finanziaria nelle [circolari n. 73/E/1994](#) e [n. 108/E/1996](#), si accoda alla fonte disciplinare civilistica ([art. 2426, comma 1, punto 5, c.c.](#)). Alla luce di quanto sopra esposto, dalla rappresentata configurazione di “norma in bianco” dell'[art. 108, comma 3, TUIR](#), supplita sul piano disciplinare dalla dipendenza dal bilancio, appare **estendibile anche alle imprese minori il regolamento fiscale delle spese a utilità pluriennale previsto per le imprese in regime ordinario, nonostante la mancanza di redazione del bilancio** da parte di queste ultime. In caso contrario, verrebbe a mancare un qualsiasi criterio determinativo e *tam quam non esset* il rinvio all'[art. 108](#) operato dall'[art. 66](#). Tale conclusione può dirsi, in parte, **confermata dalla prassi** ([circolare n. 11/E/2017](#), pag. 14) per la quale testualmente: «*È da rilevare, inoltre, che, a seguito delle modifiche al codice civile apportate dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) non sono più capitalizzabili ... Pertanto, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) sono deducibili secondo il criterio di cassa*».

Da tale passo dell’istruzione di prassi deriva che **la dipendenza del criterio fiscale dal bilancio**, vale anche per le **imprese minori e ciò anche nel caso di spese di impianto o di sviluppo** per le quali la capitalizzazione è **solo una possibilità non una prescrizione necessaria**. Per queste ultime vale il **criterio di competenza, anche ammettendo la deduzione in unico esercizio se questa è la scelta civilistica della impresa minore**. Va osservato che su tale ultimo passaggio la posizione della [circolare n. 11/E/2017](#) non è così chiara **come per le spese che non permettono una capitalizzazione civilistica**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Lo scambio di partecipazioni ex art. 177, comma 1, TUIR, è ancora tra noi!

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Holding industriale

Scopri di più

Se vi chiedessi quanti di voi hanno mai realizzato uno **scambio di partecipazioni ex art. 177, comma 1, TUIR**, ben pochi potrebbero rispondere affermativamente. Chi vi scrive crede, se la memoria non lo inganna, di non averne mai fatto nessuno.

La norma è di estremo interesse in quanto, a differenza del successivo comma 2, non si limita a prevedere una mera “neutralità indotta” o “realizzo controllato”, bensì un **regime di vera e propria neutralità fiscale**. Varie, tuttavia, sono le ragioni che hanno determinato **l'insuccesso della previsione**.

In primo luogo, si devono ricordare le **condizioni oltremodo stringenti della norma**. Trascurando gli enti commerciali, è previsto che una **società di capitali acquisisca**, integri o aumenti una **partecipazione di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.**, in un'altra **società di capitali** offrendo in cambio azioni proprie. Quello che emerge, pertanto, è che la **aspirante holding**, per offrire in cambio azioni proprie, deve essere **quantomeno una S.p.A. con azioni proprie** (tralasciamo il mondo delle S.a.p.a.). Già tale circostanza è sufficiente a restringere in modo significativo il **bacino dei soggetti potenzialmente coinvolti**.

A ogni buon conto, quand'anche volessimo preconstituirci le condizioni per poter usufruire della previsione e quindi ci trasformassimo in S.p.A. e procedessimo all'acquisto di azioni proprie, i **problemi non sarebbero finiti**.

Siamo sicuri che l'acquisto di azioni proprie effettuato dalla spa da soci persone fisiche **non sia considerato abusivo**? Le [risposte a interpello n. 89/E/2021](#) e [n. 195/E/2024](#) hanno ritenuto l'operazione **abusiva se il socio procede alla rivalutazione prima di cedere le azioni**. Si tratta di una **tesi non condivisa in dottrina**, in quanto se il socio che vende le azioni alla società, successivamente fuoriesce dalla compagine societaria **non si ravvisa l'operazione “circolare”** che il Fisco generalmente contesta. Invero, l'atto di indirizzo in tema di abuso del diritto del 27 febbraio 2025 ha segnalato che **la cessione di quote rivalutate può avvenire sia in favore di soggetti terzi indipendenti, ma anche in favore di altri soci** (recesso atipico). Ciò ha consentito ad attenta dottrina di affermare che nel **caso di acquisto di azioni proprie previamente**



affrancate dall'azionista che fuoriesce in modo definitivo dalla compagine sociale **non si realizza alcuna operazione circolare**, motivo per cui la sequenza negoziale deve ritenersi perfettamente legittima. Si tratta di una tesi che chi scrive recepisce in pieno.

Forse il problema dell'abuso è stato superato. Le difficoltà, tuttavia, **non sono finite**.

Molti operatori hanno sollevato il dubbio che **l'iscrizione delle azioni proprie all'interno del netto con il segno negativo sia incompatibile con l'applicazione dell'art. 177, comma 1**, in quanto la norma sembrerebbe postulare che le azioni proprie siano iscritte all'attivo.

Una possibile soluzione potrebbe essere giunta a seguito dell'intervento del Legislatore con il D.Lgs. n. 192/2024, il quale, invece di eliminare una norma inapplicabile, si è invece preoccupato di **correggerla in linea con l'art. 177, comma 2**, ammettendo anche il caso in cui il controllo viene solo incrementato. Tale circostanza dovrebbe portare a dire il Legislatore ritiene la **norma viva e vegeta**. La questione, tuttavia, è emersa nella **risposta a interpello n. 180/E/2025**, dove l'istante ha osservato che «*per i soggetti IAS adopter, la contabilizzazione delle azioni proprie prevede la diretta riduzione del patrimonio netto con la generazione di una "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e che detto trattamento contabile potrebbe avere ripercussioni sulla portata applicativa del richiamato articolo 177, comma 1, del TUIR, dal momento che le azioni proprie non hanno un valore positivo che può essere attribuito alla partecipazione nel soggetto scambiato. Tale situazione potrebbe – secondo quanto rappresentato dall'Istante – determinare l'inapplicabilità del regime di neutralità fiscale previsto dal citato comma 1*».

La questione non viene affrontata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, la quale **nega l'applicazione del comma 1** per il fatto che il contribuente prevedeva che **la "holding" attribuisse non solo azioni proprie ma anche quote di altra società**. La risposta rileva correttamente come la norma sia chiara nell'affermare che **si devono assegnare solo azioni proprie e non altro**. Inoltre, viene negata al contribuente la possibilità di **optare/ricadere nel realizzo controllato** del successivo comma 2 per il fatto che l'operazione del **comma 1** si qualifica sotto il profilo giuridico come un **negozi di permuta** (di azioni) e **non come un conferimento** (di partecipazioni). L'operazione, infatti, risultava già implementata al **momento di presentazione dell'istanza**.

L'Agenzia delle Entrate, poi, ricorda la prevalenza dell'**art. 175, TUIR**, sull'**art. 177, comma 2**, nel caso in cui il **conferente operi nella sfera di impresa commerciale**, come chiarito nella **risposta a interpello n. 552/E/2021** che viene citata.

In un precedente intervento (**"Esiste ancora la priorità tra i regimi di conferimento di partecipazioni del Tuir?"**) ci chiedevamo se esista ancora la **priorità tra i diversi regimi di conferimento**. La risposta, almeno secondo l'Amministrazione finanziaria, deve **intendersi come positiva**.

Questo e molti altri temi verranno affrontati nel master “Holding industriale” in partenza il prossimo 16 ottobre e consultabile al [seguente link](#)





OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento d'azienda infragruppo e riporto delle perdite fiscali

di Fabio Landuzzi, Sara Geslao

Convegno di aggiornamento

Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

In un precedente contributo, è stato affrontato il tema della nuova disciplina generale del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di conferimento d'azienda a seguito dell'introduzione nell'[art. 176, TUIR](#), del nuovo [comma 5-bis](#), con effetti decorrenti dalle operazioni perfezionate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. La norma, di carattere generale, deve essere poi coordinata con la disciplina speciale di cui all'[art. 177-ter, TUIR](#), intitolato "Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo", il cui [comma 1](#) prescrive che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali – di cui all'[art. 176, comma 5-bis](#) – non si applicano qualora le operazioni si verifichino all'interno dello stesso gruppo, essendo tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo, ai sensi dell'[art. 2359, commi 1, n. 1\), e 2, c.c.](#), e in cui una società controlla l'altra o le altre società partecipanti alle operazioni, o tutte le società partecipanti alle operazioni sono controllate dallo stesso soggetto.

Tuttavia, la disapplicazione dei limiti e delle condizioni per il riporto delle perdite fiscali (come pure delle eccedenze di interessi passivi ex [art. 96, TUIR](#), e delle eccedenze ACE) opera solo per quelle conseguite in periodi d'imposta nei quali le società erano già appartenenti allo stesso gruppo, e per le perdite fiscali conseguite anteriormente, ma per le quali hanno trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui le perdite si riferiscono, o successivamente, i limiti e le condizioni di legge (le c.d. perdite omologate). Il D.M. 27 giugno 2025 ha dato attuazione alla previsione normativa.

Esiste una disciplina transitoria ([comma 2 dell'art. 15, D.Lgs. n. 192/2024](#)): alle perdite conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 non si applicano le disposizioni, di cui all'[art. 177-ter, TUIR](#). Di conseguenza, le perdite maturate da una società fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2024 non potranno essere qualificate come "perdite infragruppo" e saranno soggette alle condizioni e ai limiti ordinari per il loro riporto, anche qualora la società che ha in pancia le perdite fosse destinataria di un conferimento d'azienda da un'altra società del gruppo. Solo in caso di superamento dei test, dette perdite potranno essere eleggibili alla qualifica di "perdite omologate".



Quindi, i limiti e le condizioni ordinarie per il riporto delle perdite fiscali **non si applicano**:

- alle **perdite conseguite dalla società destinataria di un conferimento d'azienda** in un periodo d'imposta in cui detta società era **già appartenente allo stesso gruppo della conferente**, e detta appartenenza permane anche al **momento di efficacia del conferimento** (c.d. perdite infragruppo liberamente compensabili);
- alle **perdite che non si qualificano come “perdite infragruppo”** ma che sono state assoggettate, all'atto dell'ingresso della **conferitaria nel gruppo della conferente**, o successivamente, ai limiti e alle condizioni di cui all'[176, comma 5-bis](#) (le c.d. **perdite omologate**).

Il Decreto Ministeriale chiarisce poi che:

- la **libera compensabilità delle “perdite infragruppo”** può essere esclusivamente riferita alle **perdite fiscali della conferitaria** che sono state da questa conseguite in **periodi d'imposta in cui essa e la conferente erano già appartenenti allo stesso gruppo** sin dall'inizio del periodo d'imposta di realizzazione delle **perdite fiscali**;
- le perdite fiscali realizzate dalla conferitaria in un periodo d'imposta in cui essa e la conferente **non erano parte dello stesso gruppo** sin dall'inizio del periodo d'imposta non si qualificano come “infragruppo” ma possono accedere alla libera compensabilità se, al momento dell'ingresso della conferitaria – che riporta le perdite – nel gruppo della conferente, o successivamente, esse vengono **sottoposte ai testi di vitalità e del patrimonio netto, superandoli** positivamente, essendo così qualificate come “**perdite omologate**”; oppure, a seguito del **positivo esperimento della procedura di interpello**.

Quindi, la “**omologazione**” delle perdite non infragruppo può avvenire in occasione:

1. del conferimento di azienda da una **società esterna al gruppo** a una società conferitaria appartenente al gruppo la quale **riporta le perdite**; oppure
2. del conferimento di azienda da **una società del gruppo a una società conferitaria** che **riporta le perdite**, ma non appartenente al gruppo.

In questi casi, l’“**omologazione**” delle perdite, e quindi la loro libera compensabilità nel gruppo, si dà per realizzata **alla data di efficacia del conferimento**.

Il nuovo regime impone, quindi, che **sia tenuta memoria** per ciascuna società sia dell'**anzianità di gruppo della società** e sia dell'**anzianità delle proprie perdite fiscali**; infatti, in caso di un'operazione straordinaria occorrerà verificare:

- **l'importo delle “perdite infragruppo” e delle “perdite omologate”** che sono in regime di libera compensabilità;
- **l'importo delle “perdite non omologate”**.

Per quanto concerne l'**anzianità di gruppo**, in caso di **conferimento di azienda**, può avversi ad



esempio il caso del:

1. **conferimento in cui conferente e conferitaria**, al momento di efficacia, **appartengono allo stesso gruppo**: la conferitaria **assume l'anzianità di gruppo minore** tra quella della conferente e della conferitaria;
2. conferimento a favore di una **conferitaria di nuova costituzione**: la conferitaria **assume l'anzianità di gruppo della conferente**.

Si assuma il caso di una **società conferente che ha 2 anni di anzianità di gruppo**, e di una società conferitaria che **ha 5 anni di anzianità di gruppo**. La conferitaria ha inoltre **realizzato perdite fiscali negli ultimi 5 anni**. Ai fini dell'applicazione della disciplina del riporto delle perdite fiscali della conferitaria, si avrà che:

- sono sottoposte alle condizioni e ai limiti di cui al **comma 5-bis dell'art. 176, TUIR**, le **perdite dei 3 periodi d'imposta meno recenti**, in quanto queste non si qualificano come “**perdite infragruppo**” (dato che vale l’anzianità di gruppo della conferente di 2 anni, poiché è la minore) e né queste sono al momento qualificabili come “**perdite omologate**”;
- a seguito del conferimento, la **conferitaria assume quindi l'anzianità di gruppo di 2 anni**
- le sue **perdite assumono la seguente anzianità**:
 1. le perdite dei 3 periodi d'imposta meno recenti, se superano le condizioni e i limiti del **comma 5-bis dell'art. 176, TUIR**, avranno l'anzianità del periodo d'imposta **nel corso del quale è divenuto efficace il conferimento** (in quanto è questo il momento in cui si assume completato il processo di “omologazione”);
 2. le “**perdite infragruppo**” dei 2 periodi d'imposta più recenti conserveranno invece intatta la loro originaria anzianità.

La società che riporta le perdite fiscali può, poi, essere **conferitaria di un'azienda** da parte di una società conferente appartenente allo stesso gruppo, e **avere in pancia perdite di tutte e 3 le tipologie**: “perdite infragruppo”, “perdite omologate” e perdite diverse dalle precedenti. Se l’equity test **non fosse superato per intero**, e quindi l’ammontare complessivo delle perdite **fosse superiore al patrimonio netto** (contabile o risultante dalla relazione di stima), l'**art. 6, D.M. 27 giugno 2025**, fissa un ordine disponendo che **l'eccedenza delle perdite** riportate dalla conferitaria rispetto al valore del patrimonio netto della società stessa si considera **prioritariamente composto dalle perdite fiscali diverse sia da quelle “infragruppo” che da quelle “omologate”**. Si tratta di una **soluzione favorevole al contribuente**, in quanto vengono preventivamente **consumate proprio le perdite il cui riporto**, per via del limite del patrimonio netto, **sarebbe precluso**.



RISCOSSIONE

Preavviso di ipoteca senza indicazione degli immobili

di Fabio Campanella

OneDay Master

Invalidità degli atti tributari, motivazione e onere della prova

Scopri di più

L'agente della riscossione, nel caso il contribuente **non provveda al pagamento delle somme iscritte a ruolo**, ha titolo per iscrivere **ipoteca sugli immobili del debitore** e dei coobbligati a garanzia del credito erariale per un importo pari al **doppio del credito azionato**.

L'[**art. 77, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973**](#), prevede che l'agente della riscossione, prima di procedere all'iscrizione dell'ipoteca, **debba inviare al debitore una comunicazione**, avvisandolo che nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto **entro 30 giorni, provvederà all'iscrizione di un'ipoteca sui suoi beni immobili**.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25456/2025, del 17 settembre 2025, è stata chiamata a valutare la legittimità della **comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria**, inviata dall'agente della riscossione, priva di **alcuna indicazione sul bene immobile** del contribuente che sarebbe stato **colpito dalla misura di garanzia erariale**.

Il Supremo Collegio, partendo dall'analisi ermeneutica del citato [**art. 77, D.P.R. n. 602/1973**](#), ha chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria **non deve contenere l'indicazione del bene immobile** su cui sarà iscritto il gravame, in quanto **l'unico contenuto obbligatorio consta dell'avvertimento al debitore che** nel caso di persistente morosità protratta per i successivi 30 giorni, **sarà iscritta ipoteca**. Parimenti, da una prospettiva sistematica, il Collegio ha escluso che la previsione normativa, che impone in capo all'agente della riscossione di notificare il predetto avviso al "proprietario dell'immobile", possa far propendere a **favore di una interpretazione difforme**, dal momento che detta ultima specificazione va intesa come finalizzata **esclusivamente a individuare il destinatario della notifica**, ma non anche il **contenuto dell'atto recapitato**.

Il Collegio, pertanto, ha **escluso un particolare onere motivazionale** in capo all'agente della riscossione connesso al preavviso e, ancorché l'iscrizione ipotecaria possa soggiacere ai medesimi limiti dell'espropriazione immobiliare, **essendo a essa preordinata**, non ne ha rinvenuto alcun effetto circa il **contenuto motivazione del preavviso da notificare**, anche in virtù del generale principio di responsabilità patrimoniale del debitore *ex art. 2740, c.c.*, che consente al **creditore di scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata**.



L'interpretazione assunta dai giudici di legittimità pare **in linea con i precedenti arresti interpretativi** di legittimità che avevano **escluso l'obbligo di indicazione** nel preavviso di ipoteca **della rendita catastale** ([ord. n. 24258/2014](#)) e del **valore degli immobili aggrediti** ([ord. n. 36000/2021](#)).

La scelta del Legislatore di non prevedere – nel preavviso di ipoteca – l'obbligo di indicazione dell'immobile che si intende pignorare, del resto, **non può comportare alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente**-debitore, che è pienamente a **conoscenza della consistenza del proprio patrimonio immobiliare**, con cui risponde dei propri debiti scaduti e non saldati.

Come ricordato dal Collegio, è evidente che il **diritto di garanzia possa costituirsi solo su un determinato bene immobile**, ma dal momento che l'ipoteca sorge esclusivamente con l'iscrizione nei registri immobiliari – e non già con la notifica del semplice preavviso – è in quella fase che **l'immobile debba essere necessariamente identificato** e determinato ai fini della nascita del diritto reale di garanzia.

L'ordinanza, infine, richiamando un precedente arresto del Supremo Collegio, ha ricordato che, ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria **è necessaria l'indicazione del valore del credito per cui si procede**, in quanto elemento indispensabile al contribuente-debitore per la valutazione della correttezza della garanzia iscritta, che non **deve superare il doppio del credito azionato** e, soprattutto, per consentire al medesimo di identificare l'entità del debito garantito da ipoteca onde valutare di estinguerlo, al fine di **ottenere la liberazione dell'immobile dal gravame**.

In capo al contribuente debitore, pertanto, rimane **l'onere di valutare la correttezza dell'operato dell'agente della riscossione** riguardo **l'iscrizione della misura di garanzia del credito erariale** e, nel caso venisse riscontrato un profilo di illegittimità, esso dovrà essere fatto **rilevare in sede giudiziale**, mediante i comuni **strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento**. In particolare, i giudici hanno specificato che, nel caso **l'iscrizione ipotecaria sia sproporzionata rispetto all'ammontare del credito** dovuto dal debitore, la stessa possa essere **contestata dinanzi al giudice tributario** che, tuttavia, non potrà procedere all'annullamento integrale dell'iscrizione ipotecaria, ma dovrà **limitarsi a ricondurla entro il limite di valore corretto** previsto dalla norma, **annullandola nella parte eccedente** e ordinando la **riduzione dell'ipoteca**, ai sensi dell'[art. 2872, c.c.](#), nei **limiti del doppio del debito a ruolo ancora dovuto dal contribuente**.

Il Collegio, rilevata l'opinabilità della questione e i contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito, ha consolidato l'interpretazione ermeneutica, adottando un **principio di diritto** volto a chiarire che nella **comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria**, in quanto atto informativo-sollecitatorio, va indicato, oltre all'avviso che in caso di persistente morosità si procederà con l'iscrizione di ipoteca, **solo il credito per cui si procede** – con riferimento sia all'*an*, cioè al titolo, sia al *quantum*, cioè all'entità – ma **non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili** su cui sarà iscritta ipoteca, essendo necessaria l'individuazione soltanto **in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia**, con l'esecuzione della



pubblicità immobiliare.



EDITORIALI

Intelligenza Artificiale e professioni intellettuali: l'obbligo di trasparenza verso il cliente

di Gaia Viani



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'AI
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)



Con l'approvazione della **Legge 132/2025**, l'Italia si è dotata della prima legge quadro nazionale sull'intelligenza artificiale, in armonia con il **Regolamento (UE) 2024/1689** – il cosiddetto AI Act, che fissa regole comuni a livello europeo.

La normativa nazionale integra e specifica tali principi, incidendo in modo diretto su settori strategici e, tra questi, sul mondo delle **professioni intellettuali**.

Il cuore della disciplina per commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro è rappresentato dall'**articolo 13**, che introduce due pilastri: la prevalenza del lavoro intellettuale umano e l'obbligo di trasparenza nei confronti del cliente sull'uso di sistemi di AI.

Prevalenza del lavoro intellettuale umano

Il legislatore chiarisce che l'impiego di strumenti di Intelligenza Artificiale da parte dei professionisti è ammesso **solo per “attività strumentali e di supporto”**, restando esclusa qualsiasi possibilità di sostituire il giudizio critico e l'attività principale del prestatore d'opera.

Per commercialisti e consulenti del lavoro, l'impatto della nuova normativa è particolarmente significativo. L'intelligenza artificiale potrà essere impiegata per velocizzare attività di natura tecnica e ripetitiva, come l'elaborazione di calcoli contributivi e fiscali, la gestione di scadenze, l'analisi di grandi volumi di dati contabili o l'individuazione di anomalie nei bilanci. Rimane però chiaro che la consulenza strategica al cliente, l'interpretazione delle norme tributarie o previdenziali e la valutazione delle soluzioni più idonee restano prerogative insostituibili del professionista. In altre parole, l'AI si configura come un supporto operativo capace di incrementare l'efficienza dello studio, ma non può sostituire il giudizio critico e la responsabilità personale che caratterizzano l'attività intellettuale del consulente e del commercialista.



L'obbligo di informativa al cliente

Il vero elemento innovativo dell'art. 13 è l'**obbligo** per il professionista **di comunicare** al cliente **l'uso di sistemi di AI nello svolgimento dell'incarico**. Tale informativa deve essere resa in modo "**chiaro, semplice ed esaustivo**", così da rafforzare la fiducia e la consapevolezza del cliente.

In concreto, ciò implica che la documentazione contrattuale – lettere di incarico, mandati professionali, procure – dovrà essere aggiornata per includere specifiche informazioni, tra cui:

- se lo studio utilizzerà sistemi di AI di ricerca, generativi o predittivi;
- la tipologia di strumenti adottati e la loro provenienza (interni o forniti da terzi);
- le misure di sicurezza per garantire la riservatezza e la protezione dei dati del cliente;
- la conferma che ogni elaborazione automatizzata sarà sempre sottoposta a **verifica e supervisione umana**.

Questa previsione si innesta su doveri già esistenti di trasparenza, competenza e correttezza informativa, sanciti, ad esempio, dal Codice deontologico forense e dai principi di lealtà professionale vigenti per le altre categorie ordinistiche.

Opportunità e criticità applicative

La previsione normativa rappresenta un passo avanti importante nella regolamentazione delle nuove tecnologie, ma pone anche alcune questioni applicative.

- **Uniformità delle informative:** l'assenza di modelli standard potrebbe generare prassi difformi tra studi professionali.
- **Perimetro dell'uso consentito:** non sempre sarà agevole distinguere tra attività "strumentali" e attività che incidono sul cuore della prestazione professionale.
- **Responsabilità del professionista:** eventuali errori o imprecisioni derivanti da sistemi di AI non attenuano la responsabilità personale del professionista, che resta piena e diretta.

Al tempo stesso, la norma offre l'opportunità di rafforzare il rapporto fiduciario con il cliente: una comunicazione trasparente sull'uso di tecnologie avanzate può diventare un elemento di



distinzione professionale e di qualità del servizio.

Conclusioni

L'articolo 13 della Legge 132/2025 segna un punto di equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della funzione intellettuale del professionista. Se da un lato apre all'utilizzo dell'AI come strumento di supporto, dall'altro ribadisce che la **responsabilità critica e decisionale resta insostituibilmente umana**.

Per i professionisti, l'adeguamento non sarà soltanto tecnologico ma soprattutto deontologico e contrattuale: la trasparenza sull'uso dell'AI dovrà tradursi in clausole precise nei mandati e nelle lettere di incarico, garantendo al cliente conoscenza e fiducia.

L'Intelligenza Artificiale può diventare un alleato prezioso, ma solo se gestita con rigore, chiarezza e rispetto del rapporto fiduciario che costituisce l'essenza stessa delle professioni intellettuali.